

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure ([2012/2234\(INI\)](#))

Il Parlamento europeo,

- viste la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde – Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» ([COM\(2010\)0365](#)) e la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 al riguardo([1](#)) ,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco – Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» ([COM\(2012\)0055](#)),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco – Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili»([2](#)) ,
- vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea e dal comitato per la protezione sociale dal titolo «Pension Adequacy in the European Union 2010-2050» (2012 Adequacy Report) (Adeguatezza delle pensioni nell'Unione europea 2010-2050) (Relazione 2012 sull'adeguatezza delle pensioni),
- vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea e dal comitato di politica economica dal titolo «The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)» (Relazione 2012 sull'invecchiamento: proiezioni economiche e di bilancio per i 27 Stati membri dell'UE (2012-2060)([3](#)) ,
- viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» ([COM\(2011\)0815](#)) e la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 al riguardo([4](#)) ,
- vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione([5](#)) ,
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea([6](#)) ,
- vista la dichiarazione del Consiglio, del 7 dicembre 2012, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro (SOC 992/SAN 322),
- visto l'articolo 48 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ([A7-0137/2013](#)),

A. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 16 febbraio 2011, ha espresso il suo parere sul Libro verde 2010 della Commissione intitolato «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri»;

B. considerando che la peggiore crisi economica e finanziaria da decenni si è trasformata in una crisi acuta del debito sovrano e in una crisi sociale, che ha inciso gravemente sui redditi da pensione di milioni di cittadini dell'UE; che questa crisi ha dimostrato che le economie europee sono tutte interdipendenti e che nessun paese può più garantire, da solo, l'adeguatezza, la sicurezza e la sostenibilità del proprio sistema di protezione sociale;

C. considerando che le pensioni costituiscono la principale fonte di reddito degli europei anziani e che hanno l'obiettivo di assicurar loro un livello di vita decente e permetter loro di essere finanziariamente indipendenti; che tuttavia circa il 22% delle donne con più di 75 anni si trova sotto la soglia di povertà nell'Unione ed è pertanto a rischio di esclusione sociale, e che la maggioranza della popolazione con più di 75 anni è costituita da donne;

D. considerando che la prima generazione del cosiddetto «baby boom» ha raggiunto l'età pensionabile, trasformando la sfida demografica in una sfida attuale e non più solo futura, mentre il numero degli ultrasessantenni aumenterà ogni anno di due milioni, il doppio rispetto agli scorsi decenni;

E. considerando che, crisi economica a parte, le tendenze a lungo termine in materia di demografia e produttività prospettano uno scenario a bassa crescita economica nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, con tassi di crescita notevolmente inferiori a quelli registrati negli scorsi decenni;

F. considerando che il Consiglio europeo, nel marzo 2001, ha già avallato la strategia a tre livelli di Stoccolma volta a: ridurre rapidamente il debito pubblico, aumentare i tassi di occupazione e i livelli di produttività, e riformare i sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza di lunga durata;

G. considerando che l'influenza negativa della crisi economica e finanziaria in Europa sui salari e sull'occupazione andrà ad aumentare il rischio di povertà degli anziani;

H. considerando che la crescente disoccupazione e i rendimenti deludenti sui mercati finanziari hanno danneggiato tanto i regimi pensionistici a ripartizione quanto i sistemi a capitalizzazione;

I. accoglie favorevolmente la raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo di creare livelli di pensione minima allo scopo di fornire un reddito da pensione al di sopra della soglia di povertà;

J. considerando che i sistemi pensionistici sono una componente essenziale dei modelli sociali europei, il cui obiettivo fondamentale e non negoziabile è quello di garantire un livello di vita dignitoso agli anziani; che l'erogazione delle pensioni resta di competenza degli Stati membri;

K. osserva che la sostenibilità della politica in materia di pensioni va oltre le considerazioni di bilancio e che anche i livelli di risparmio privato, i tassi di occupazione e gli sviluppi demografici previsti svolgono un ruolo significativo nel garantire la sostenibilità;

L. considerando che nell'attuale dibattito europeo i regimi pensionistici sono troppo spesso percepiti come un mero peso sulle finanze pubbliche anziché come strumenti essenziali per contrastare la povertà degli anziani e consentire una redistribuzione nel corso della vita di un individuo e in tutta la società;

M. considerando che i pensionati costituiscono un gruppo di consumatori particolarmente importante e la variazione del loro comportamento di consumo incide notevolmente sull'economia

reale;

N. considerando che in molti paesi dell'UE i tassi di fertilità rimangono bassi e che ciò determinerà in futuro una diminuzione del numero di persone in età lavorativa;

O. considerando che, secondo l'OCSE, si registra una bassa mobilità tra gli Stati membri e che soltanto il 3% dei cittadini dell'UE in età lavorativa vive in un altro Stato dell'UE⁽⁷⁾ ;

P. considerando che lo studio «Women living alone - An update»⁽⁸⁾ («Donne che vivono sole – un aggiornamento»), richiesto dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, evidenzia i rischi impliciti di alcuni dei sistemi pensionistici in vigore, che aggravano gli squilibri di genere, soprattutto per le donne che vivono sole;

Q. considerando che il documento di lavoro n. 116 dell'OCSE nel campo sociale, del lavoro e della migrazione dal titolo «Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World»⁽⁹⁾ («Cucinare, fornire assistenza e fare volontariato: il lavoro non retribuito nel mondo») mette in luce l'importanza del lavoro non retribuito, che non è ancora riconosciuto nei regimi pensionistici nazionali;

R. considerando che nell'UE il tasso occupazionale delle persone di età compresa fra i 55 e i 64 anni è pari soltanto al 47,4% e al 40,2% per le donne; che in alcuni paesi dell'UE soltanto il 2% della totalità dei posti di lavoro vacanti sono ricoperti da persone di 55 anni o più; che tali tassi occupazionali bassi generano un divario pensionistico intragenerazionale, tra uomini e donne, nonché un divario intergenerazionale fonte di notevoli disparità in termini di risorse finanziarie tra le generazioni;

S. considerando le marcate differenze tra i regimi pensionistici degli Stati membri e all'interno degli stessi, per esempio in termini di finanziamento, livello di partecipazione del governo, struttura di governance, tipologia di pensione, efficienza economica e livello di collettività e di solidarietà, e che pertanto non esiste una tipologia comune a livello UE;

Introduzione

1. osserva che i bilanci nazionali sono soggetti a forti pressioni e che la riduzione delle prestazioni pensionistiche in molti Stati membri è un effetto dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria; deplora i forti tagli operati negli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, a causa dei quali molti pensionati si trovano ora in una situazione di povertà o sono a rischio di povertà;

2. sottolinea che è necessario che l'UE e gli Stati membri valutino l'attuale e futura sostenibilità dei sistemi pensionistici e individuino le migliori prassi e strategie politiche che possono condurre all'erogazione delle pensioni più sicura e più efficiente dal punto di vista dei costi;

3. sottolinea la possibilità di uno scenario economico a lungo termine caratterizzato da una ridotta crescita, che imporrà agli Stati membri il risanamento dei loro bilanci e la riforma delle loro economie in condizioni di austerità insieme a una gestione rigorosa delle finanze pubbliche; concorda con l'opinione espressa nel Libro bianco della Commissione secondo cui è necessario costituire pensioni professionali complementari a capitalizzazione, accordando, al contempo, la priorità alla salvaguardia delle pensioni pubbliche universali che assicurano almeno un livello di vita dignitoso a tutti gli anziani;

4. sottolinea che i regimi pensionistici pubblici del primo pilastro restano la principale fonte di

reddito per i pensionati; deplora che nel Libro bianco la Commissione non affronti adeguatamente l'importanza di regimi pensionistici del primo pilastro universali che proteggano almeno contro la povertà durante la vecchiaia; invita le parti sociali e gli Stati membri – conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 sull'incremento dell'occupazione e la lotta contro la povertà – a continuare ad adoperarsi per conseguire strategie più attive e inclusive a livello del mercato del lavoro, onde ridurre l'indice di dipendenza economica tra persone inattive e persone occupate; invita gli Stati membri ad associare tali riforme al miglioramento costante delle condizioni di lavoro e all'attuazione di programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita che permettano carriere professionali più sane e più lunghe sino all'età pensionabile stabilita per legge, aumentando così il numero di persone che versano contributi pensionistici, in vista altresì di evitare che i costi delle pensioni pubbliche mettano a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche; invita gli Stati membri a riformare i loro sistemi del primo pilastro in modo che anche il numero di anni contributivi sia preso in considerazione;

5. invita gli Stati membri a valutare attentamente la necessità di attuare riforme dei loro sistemi del primo pilastro, tenendo conto dell'evoluzione dell'aspettativa di vita – e dell'evoluzione della proporzione tra i pensionati, i disoccupati e le persone economicamente attive – in modo da garantire un livello di vita dignitoso e un'indipendenza economica per gli anziani, in particolare quelli che fanno parte dei gruppi vulnerabili;

6. osserva che la crisi finanziaria ed economica e le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione hanno messo in luce la vulnerabilità dei regimi pensionistici sia a capitalizzazione che a ripartizione; raccomanda un approccio pensionistico multipilastro, che consista in una combinazione di:

- i) un sistema universale di pensione pubblica a ripartizione;
- ii) una pensione complementare professionale a capitalizzazione, risultante da accordi collettivi a livello nazionale, settoriale o di impresa o risultante dalla legislazione nazionale, accessibile a tutti i lavoratori interessati;
sottolinea che il primo pilastro di per sé, o in combinazione con i fondi pensione del secondo pilastro (in funzione degli accordi istituzionali nazionali o della legislazione), dovrebbe prevedere un reddito sostitutivo dignitoso basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore, che sia completato, se possibile, da:
- iii) una pensione individuale del terzo pilastro basata su risparmi privati con incentivi equi destinati ai lavoratori a basso reddito, ai lavoratori indipendenti e alle persone il cui numero di anni contributivi sia incompleto dal punto di vista del sistema di pensione relativo al loro impiego;
invita gli Stati membri a considerare l'introduzione di siffatti o analoghi regimi, sostenibili dal punto di vista finanziario e sociale, laddove non esistano; invita la Commissione a garantire che qualsiasi normativa presente o futura in materia di pensioni favorisca l'adozione e il pieno rispetto di regimi pensionistici favorevoli e interamente conformi a tale approccio;

7. riconosce il potenziale degli organismi che erogano pensioni professionali e individuali quali investitori a lungo termine importanti e affidabili nell'economia dell'UE; sottolinea il contributo atteso dagli stessi per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori e alla creazione di società inclusive; si compiace, a tal riguardo, della futura iniziativa della Commissione di lanciare un Libro verde sull'investimento a lungo termine; invita la Commissione a non compromettere il potenziale d'investimento e a rispettare le varie caratteristiche dei fondi pensione e di altri organismi che erogano pensioni in sede di adozione o modifica della normativa UE, e

soprattutto in occasione del riesame della direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

8. invita la Commissione a stilare un bilancio degli effetti cumulativi della legislazione in materia di mercati finanziari – ad esempio il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) – sui fondi pensione del secondo pilastro e della loro capacità di investire nell'economia reale nonché a presentare una relazione in materia nel prossimo Libro verde sugli investimenti a lungo termine;

9. rammenta la strategia di Lisbona 2000-2010, nell'ambito della quale la Commissione e gli Stati membri hanno discusso approfonditamente di riforme strutturali in relazione alle politiche macroeconomiche, microeconomiche e dell'occupazione, formulando per gli Stati membri una serie di raccomandazioni specifiche per paese basate sul trattato, molte delle quali direttamente o indirettamente connesse alla salvaguardia di pensioni adeguate e sostenibili; deplora la mancata attuazione di tali raccomandazioni che avrebbero potuto alleviare, in misura significativa, l'impatto della crisi;

10. apprezza le pubblicazioni esaustive e di elevata qualità dal titolo «2012 Ageing Report»[\(10\)](#) (Relazione 2012 sull'invecchiamento) e «2012 Adequacy Report»[\(11\)](#) (Relazione 2012 sull'adeguatezza) che analizzano l'adeguatezza e la sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici in tutti gli Stati membri; deplora il fatto che gli aspetti dell'adeguatezza e della sostenibilità delle pensioni siano affrontati in relazioni separate di natura molto tecnica; chiede alla Commissione e al Consiglio di pubblicare urgentemente una sintesi integrata, concisa e non tecnica per i cittadini dell'UE, che consenta a quest'ultimi di valutare i problemi riguardanti il proprio sistema pensionistico nazionale in un'ottica di raffronto a livello UE;

11. sottolinea l'importanza di utilizzare una metodologia uniforme per il calcolo della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e della quota corrispondente agli obblighi di natura pensionistica;

12. è del parere che per elaborare una soluzione efficace al problema delle pensioni, tenuto conto della necessità nella maggior parte degli Stati membri di aumentare il numero di anni contributivi e di migliorare le condizioni di lavoro e di formazione permanente in modo da permettere ai cittadini di lavorare almeno fino all'età pensionabile prevista dalla legge, e più a lungo se lo desiderano, sia fondamentale raggiungere un consenso tra governi, datori di lavoro e sindacati;

13. propone che i rappresentanti di tutti i gruppi di età, in particolare i giovani e gli anziani, che sentono particolarmente l'impatto delle riforme, siano debitamente consultati su qualsiasi riforma delle pensioni onde garantire risultati equilibrati e giusti e onde mantenere il massimo consenso tra le generazioni;

14. condivide il messaggio principale del Libro bianco che raccomanda di concentrare l'attenzione sull'equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento, sullo sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari professionali e alle pensioni private e sul potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'UE in materia di pensioni sottolineando, al contempo, l'importanza di migliorare l'alfabetizzazione in materia di pensioni;

Aumentare i tassi di occupazione ed equilibrare i periodi di attività professionale e di pensionamento

15. sottolinea che attuare riforme strutturali volte ad aumentare il tasso di occupazione e a far sì che le persone possano lavorare sino all'età pensionabile stabilita dalla legge, riducendo così il tasso di dipendenza economica, è indispensabile per generare le entrate fiscali e i contributi sociali e pensionistici necessari per risanare i bilanci degli Stati membri e per finanziare regimi pensionistici adeguati, sicuri e sostenibili; sottolinea che tali riforme devono essere condotte in modo trasparente per permettere alle persone di anticipare in modo tempestivo qualsiasi effetto che possano implicare; insiste sul rischio che la disoccupazione e il lavoro poco retribuito, a tempo parziale e atipico possano risultare in diritti a pensione soltanto parziali, favorendo così la povertà degli anziani;

16. invita gli Stati membri a: adottare misure globali e attive a favore del mercato del lavoro; adottare le misure necessarie per lottare contro il lavoro non dichiarato e l'evasione fiscale e contributiva, anche al fine di salvaguardare una concorrenza leale; riservare fondi per lottare contro l'aumento dei costi pubblici della popolazione che va in pensione; e a promuovere l'occupazione di qualità, tra l'altro offrendo una consulenza e un sostegno completi ai disoccupati e permettendo l'integrazione sul mercato del lavoro dei gruppi particolarmente vulnerabili;

17. prende atto dell'ultimo riferimento fatto dalla Commissione, nell'Analisi annuale della crescita 2013, alla necessità di riformare i regimi pensionistici; osserva, però, che in molti Stati membri l'allineamento dell'età pensionabile effettiva a quella prevista dalla legge dovrebbe rappresentare una priorità;

18. accoglie con favore gli impegni degli Stati membri volti a garantire regimi pensionistici adeguati e sostenibili nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio nel 2012 nel quadro del semestre europeo;

19. osserva che attualmente oltre il 17% dei cittadini dell'Unione europea ha 65 anni o più e che, secondo le previsioni di Eurostat, tale cifra raggiungerà il 30% entro il 2060;

20. sottolinea l'acuirsi della pressione esercitata dagli sviluppi demografici sui bilanci e i sistemi pensionistici nazionali, ora che la prima generazione del «baby boom» va in pensione; osserva i progressi e i livelli di ambizione disomogenei tra gli Stati membri nel formulare e attuare le riforme strutturali volte ad aumentare l'occupazione, a eliminare gradualmente i sistemi di prepensionamento e a valutare, a livello di Stati membri e con le parti sociali, la necessità di allineare in modo sostenibile l'età pensionabile stabilita per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea che gli Stati membri che non provvedono oggi a mettere in atto riforme graduali potranno trovarsi successivamente nella situazione di dover adottare riforme d'urto con significative conseguenze sociali;

21. ribadisce l'invito a collegare strettamente le prestazioni pensionistiche agli anni lavorati e ai contributi versati («equità attuariale»), per garantire che lavorare di più e più a lungo fornisca ai lavoratori il vantaggio di una pensione migliore, tenendo in debita considerazione i periodi trascorsi al di fuori del mercato del lavoro per assistere persone dipendenti; raccomanda che gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate, vietino un'età pensionabile obbligatoria quando si raggiunge l'età pensionabile stabilita per legge, al fine di consentire agli individui, che possono e desiderano farlo, di decidere se continuare a lavorare al di là dell'età pensionabile stabilita per legge o andare gradualmente in pensione, poiché prolungando il periodo contributivo e accorciando al contempo il periodo per l'ammissibilità alla prestazione pensionistica i lavoratori possono colmare rapidamente eventuali disparità pensionistiche;

22. sottolinea che l'assunto alla base dei piani di prepensionamento, secondo il quale favorendo il

pensionamento dei lavoratori più anziani si liberano posti di lavoro per i giovani, si è rivelato empiricamente errato, poiché gli Stati membri con il tasso di occupazione giovanile più alto sono quelli che, in media, hanno anche il tasso di occupazione di lavoratori anziani più elevato;

23. invita le parti sociali ad adottare un approccio alla gestione delle risorse umane basato sul ciclo di vita e ad adattare di conseguenza i luoghi di lavoro; chiede ai datori di lavoro di proporre programmi volti a sostenere un invecchiamento attivo e in buona salute; invita i lavoratori a cogliere attivamente le opportunità di formazione disponibili e a mantenersi al passo con il mercato del lavoro in tutte le fasi della loro vita professionale; sottolinea la necessità di migliorare l'integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro e chiede approcci di innovazione sociale per facilitare una vita attiva più lunga, in particolare nelle professioni più faticose, adattando i luoghi di lavoro, creando condizioni di lavoro adeguate e offrendo un'organizzazione del lavoro flessibile mediante adeguamenti dell'orario di lavoro e del tipo di lavoro svolto;

24. sottolinea la necessità di rafforzare la prevenzione e la promozione della salute, di intensificare la formazione professionale e di lottare contro le discriminazioni sul mercato del lavoro dei lavoratori più giovani e più anziani; sottolinea la necessità del rispetto e dell'attuazione efficaci della legislazione sulla salute e sulla sicurezza al lavoro a tal riguardo; sottolinea che i programmi di tutoraggio possono rappresentare un prezioso strumento per far lavorare più a lungo i lavoratori anziani e per sfruttare la loro esperienza per integrare i giovani nel mercato del lavoro; invita le parti sociali a sviluppare modelli attrattivi per favorire una transizione flessibile dal lavoro alla pensione;

25. esorta gli Stati membri ad agire in modo deciso per realizzare le ambizioni enunciate nel Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), che pongono l'accento sulla necessità di colmare i divari di genere e combattere la segregazione di genere, nonché di promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini; sottolinea che tali obiettivi sono fondamentali per aumentare l'occupazione femminile e lottare contro la povertà delle donne in età da lavoro e durante la vecchiaia;

26. sottolinea che le piccole e medie imprese sono una delle maggiori fonti di occupazione e di crescita nell'UE e che esse possono fornire un importante contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici negli Stati membri;

Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari private

27. condivide l'appello del Libro bianco a sviluppare regimi di pensione professionali a capitalizzazione, complementari e accessibili per tutti i lavoratori interessati e, se possibile, individuali; sottolinea, tuttavia, che la Commissione dovrebbe raccomandare piuttosto un sistema di risparmio pensionistico professionale complementare collettivo e basato sulla solidarietà, di preferenza risultante da accordi collettivi e stabiliti a livello nazionale, settoriale o di impresa, poiché consentono una solidarietà in seno alle generazioni e tra le stesse, contrariamente ai sistemi individuali; sottolinea l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per costituire, nella misura del possibile, sistemi pensionistici professionali complementari;

28. osserva che molti Stati membri hanno già intrapreso importanti programmi di riforma delle pensioni che puntano sia alla sostenibilità che all'adeguatezza; sottolinea l'importanza di garantire che qualsiasi misura proposta a livello dell'UE deve essere complementare e non in contrasto con i programmi nazionali di riforma delle pensioni; ricorda che le pensioni restano di competenza degli Stati membri e teme che un'eventuale nuova legislazione dell'UE in tale ambito possa avere conseguenze sfavorevoli sui sistemi di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le

caratteristiche dei sistemi pensionistici professionali;

29. sottolinea i ridotti costi di gestione dei piani pensionistici professionali collettivi (settoriali) di preferenza senza scopo di lucro, rispetto ai piani pensionistici individuali basati sui risparmi; evidenzia l'importanza di costi di gestione ridotti, poiché anche una riduzione contenuta dei costi può determinare pensioni notevolmente più elevate; sottolinea, tuttavia, che sfortunatamente sino ad oggi tali sistemi esistono soltanto in pochi Stati membri;

30. invita gli Stati membri e gli enti che amministrano i regimi pensionistici a comunicare opportunamente ai cittadini i loro diritti a pensione maturati e a sensibilizzarli ed educarli affinché possano assumere decisioni informate in merito a risparmi aggiuntivi futuri a fini pensionistici; esorta anche gli Stati membri ad informare i cittadini in tempo sulle modifiche previste per i sistemi pensionistici, in modo che possano assumere decisioni informate e ponderate sui loro risparmi pensionistici; invita gli Stati membri a elaborare e applicare rigorose norme di comunicazione dei costi di gestione, nonché dei rischi e rendimenti degli investimenti dei fondi pensionistici operanti nell'ambito della loro giurisdizione;

31. riconosce l'elevata dispersione tra le caratteristiche e i risultati dei piani pensionistici professionali degli Stati membri in termini di accesso, solidarietà, efficacia economica, rischio e rendimento; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di elaborare, in stretta consultazione con gli Stati membri, le parti sociali, il settore pensionistico e le altre parti interessate, un codice di buone prassi per i sistemi pensionistici professionali che tratti questioni come la migliore copertura dei lavoratori, la fase di liquidazione, la condivisione dei rischi e la loro mitigazione, il rapporto costi-efficacia, e l'assorbimento di shock conformemente al principio di sussidiarietà; sottolinea il beneficio reciproco di migliorare lo scambio di buone prassi tra Stati membri;

32. condivide l'intenzione della Commissione di continuare a utilizzare i fondi dell'UE – in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) – per finanziare i progetti in materia di invecchiamento attivo e in salute sul luogo di lavoro, nonché il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI), per fornire un sostegno finanziario e pratico agli Stati membri e alle parti sociali che stanno valutando l'introduzione graduale di piani pensionistici integrativi economici, sotto il controllo del Parlamento europeo;

Pensioni dei lavoratori mobili

33. riconosce la significativa eterogeneità dei sistemi pensionistici in tutta l'UE ma sottolinea che è importante che i lavoratori possano cambiare posto di lavoro nei rispettivi Stati membri o al di fuori degli stessi; sottolinea la necessità di garantire che i lavoratori possano acquisire e mantenere i loro diritti pensionistici professionali; condivide l'approccio sostenuto dalla Commissione per salvaguardare l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione, ed esorta gli Stati membri a garantire che i diritti a pensione in sospenso dei lavoratori mobili siano trattati alla stessa stregua di quelli degli iscritti attivi al regime o dei pensionati; constata che la Commissione può svolgere un ruolo importante nel sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, compresi quelli che ostacolano la mobilità; ritiene che, oltre alle barriere linguistiche e alle considerazioni familiari, la mobilità sul mercato del lavoro sia ostacolata da lunghi periodi di acquisizione o da limiti di età eccessivi, e chiede agli Stati membri di ridurli; sottolinea che qualsiasi azione di promozione della mobilità deve essere controbilanciata dalla fornitura economicamente vantaggiosa di piani pensionistici integrativi e tenere conto della natura dei piani pensionistici;

34. prende atto della proposta della Commissione di valutare i possibili collegamenti tra il

regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e «taluni» regimi professionali; evidenzia le difficoltà pratiche riscontrate nell'applicazione di detto regolamento ai sistemi di previdenza sociale dei 27 Stati membri, notevolmente diversi tra loro; sottolinea la diversità dei sistemi pensionistici in seno all'UE e, pertanto, la complessità di un approccio di coordinamento alle decine di migliaia di sistemi pensionistici molto divergenti esistenti negli Stati membri; si interroga pertanto sulla possibilità di applicare tale approccio nell'ambito di sistemi pensionistici professionali complementari;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare in modo ambizioso per istituire e mantenere dei servizi di ricostruzione delle pensioni, eventualmente sul web, che consentano ai cittadini di monitorare i loro diritti a pensione da attività professionali e non, al fine di assumere decisioni tempestive e informate sui risparmi supplementari individuali a fini pensionistici (terzo pilastro); chiede un coordinamento a livello UE per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi nazionali di ricostruzione; accoglie favorevolmente il progetto pilota della Commissione in materia e invita la Commissione a garantire che il progetto pilota sia accompagnato da una valutazione d'impatto sui vantaggi economici della fornitura di informazioni consolidate in materia di pensioni ai cittadini europei in modo accessibile;

36. constata che, una volta pienamente sviluppati, i servizi di ricostruzione delle pensioni dovrebbero coprire non soltanto le pensioni professionali ma anche i sistemi del terzo pilastro e fornire informazioni personalizzate sui diritti relativi al primo pilastro;

37. mette in dubbio la necessità di un fondo pensionistico europeo destinato ai ricercatori;

38. considera che il fatto che le persone vivano in generale più a lungo, in condizioni di salute migliori e con maggiori disponibilità economiche, costituisce una delle più grandi conquiste della società moderna; invita a introdurre un atteggiamento positivo nel dibattito sull'invecchiamento, da un lato, affrontando le difficoltà notevoli, ma sormontabili, dell'invecchiamento e, dall'altro, cogliendo le opportunità offerte dall'invecchiamento e dall'economia della terza età; riconosce il ruolo molto attivo e di grande valore che gli anziani svolgono nelle nostre società;

Riesame della direttiva EPAP

39. sottolinea che il riesame della direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva EPAP) dovrebbe prefiggersi di garantire che le pensioni professionali in tutta Europa siano adeguate, sostenibili e sicure, creando un ambiente che stimoli ulteriori progressi dei mercati nazionali e internazionali in tale settore, offrendo una maggiore protezione ai pensionati attuali e futuri e adattandosi in modo flessibile alle notevoli differenze transfrontaliere e intersettoriali dei regimi esistenti;

40. è convinto che sia essenziale garantire l'ottemperanza UE dei regimi del secondo pilastro a una solida normativa prudenziale al fine di raggiungere un elevato livello di protezione per i membri e beneficiari e rispettare il mandato del G20 in base al quale tutte le istituzioni finanziarie devono essere soggette a un'adeguata regolamentazione e vigilanza;

41. chiede che le iniziative legislative dell'UE rispettino le scelte fatte dagli Stati membri relativamente ai fondi pensionistici del secondo pilastro;

42. sottolinea che ogni ulteriore attività normativa dell'UE concernente le misure prudenziali deve basarsi su una solida analisi d'impatto, che comprenda una disposizione in base alla quale prodotti simili siano soggetti alle stesse norme prudenziali, prevedano risorse adeguate e rispettino la

mobilità dei lavoratori nell'Unione, e che miri a salvaguardare i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti; sottolinea che ogni attività normativa dell'UE concernente le misure prudenziali deve essere altresì basata su un dialogo attivo tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché su un'effettiva conoscenza e rispetto delle specificità nazionali; evidenzia che i regimi pensionistici sono profondamente radicati nel contesto culturale, sociale, politico ed economico di ciascuno Stato membro; sottolinea che tutti i fondi pensionistici del secondo pilastro, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione solida e conforme al principio di proporzionalità, che tenga presenti le caratteristiche delle loro attività, in particolare quelle a lungo termine;

43. insiste sul fatto che le pensioni del secondo pilastro, indipendentemente dai fondi pensionistici che le erogano, non dovrebbero essere messe a repentaglio da un regolamento dell'UE che non tenga conto delle loro prospettive a lungo termine;

44. ritiene che le proposte della Commissione concernenti le misure prudenziali non debbano soltanto individuare e tener presenti le differenze tra i regimi nazionali, ma debbano altresì applicare il principio «stesso rischio, stesse norme» all'interno dei rispettivi regimi nazionali e pilastri; sottolinea che le misure devono rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità soppesando le finalità e i vantaggi rispetto agli oneri finanziari, amministrativi e tecnici conseguenti e considerare il giusto equilibrio tra costi e benefici;

45. ritiene opportuna, per quanto concerne le garanzie qualitative, l'emanazione di raccomandazioni relative al rafforzamento del governo societario e della gestione dei rischi – congiuntamente alle proposte relative alla maggiore trasparenza, agli obblighi di informazione così come alla divulgazione dei costi e alla trasparenza in merito alle strategie di investimento –, raccomandazioni che devono essere presentate nel quadro di ogni riesame, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; constata che, date le notevoli differenze tra gli Stati membri, la convergenza delle garanzie qualitative a livello dell'UE è maggiormente realizzabile nel breve termine rispetto alla convergenza di garanzie quantitative;

46. non ritiene, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, che siano opportuni requisiti a livello europeo relativi al capitale proprio o alla valutazione dello stato patrimoniale; respinge, in linea con questa logica, qualsiasi revisione della direttiva EPAP che si prefigga tale obiettivo; ritiene tuttavia che occorra tenere in piena considerazione in tale contesto programmatico lo studio d'impatto quantitativo attualmente condotto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e le eventuali analisi successive allo studio; sottolinea che, qualora detti requisiti dovessero essere introdotti successivamente, l'applicazione diretta dei requisiti di «solvibilità II» agli EPAP non costituirebbe il mezzo corretto;

47. evidenzia che la direttiva EPAP si applica unicamente ai regimi pensionistici volontari e non copre gli strumenti inclusi nei regimi pensionistici pubblici obbligatori;

48. evidenzia che esistono profonde differenze tra i prodotti assicurativi e gli EPAP; evidenzia inoltre che l'eventuale applicazione diretta dei requisiti quantitativi previsti dalla direttiva «solvibilità II» agli EPAP sarebbe inopportuna e potrebbe pregiudicare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; si oppone pertanto a un'applicazione automatica dei requisiti di «solvibilità II» agli EPAP, mentre resta disponibile a un approccio volto a raggiungere sicurezza e sostenibilità;

49. sottolinea che le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) condividono la responsabilità per quanto riguarda i contenuti degli accordi sulle pensioni professionali; evidenzia che gli accordi contrattuali tra le parti sociali devono essere sempre riconosciuti, in particolare per quanto riguarda

l'equilibrio tra i rischi e benefici cui mira il regime pensionistico professionale;

50. ritiene opportuno un ulteriore sviluppo dei modelli di solvibilità a livello dell'UE, come ad esempio il modello di bilancio olistico (Holistic Balance Sheet - HBS), solo quando la loro applicazione, sulla base di un'approfondita analisi d'impatto, si riveli realistica in termini pratici ed efficace in termini di costi e benefici, in particolare considerando la diversità degli EPAP negli Stati membri e tra di essi; evidenzia che qualsiasi ulteriore sviluppo delle varianti di «solvibilità II» o del modello HBS non deve perseguire l'obiettivo di introdurre disposizioni che si rifanno a «solvibilità II»;

51. nota un'evidente eterogeneità nella struttura dei piani pensionistici, che possono essere a prestazioni definite (defined benefit - DB), a contributi definiti (defined contribution - DC) o regimi misti; nota altresì in alcuni Stati membri uno spostamento del focus dai regimi DB ai regimi DC o l'istituzione di pilastri a capitalizzazione obbligatoria; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore divulgazione delle informazioni ai cittadini in merito ai benefici promessi, ai costi e alle strategie di investimento;

52. osserva che l'idea di instaurare condizioni di parità competitiva tra le assicurazioni sulla vita e gli EPAP nell'ambito del secondo pilastro è pertinente soltanto in una certa misura, viste le notevoli differenze esistenti tra i prodotti assicurativi e gli EPAP e a seconda del profilo di rischio, del grado di integrazione nel mercato finanziario e del fatto che un dato fondo persegua o meno fini di lucro; riconosce che, data la concorrenza tra le assicurazioni sulla vita e gli EPAP del secondo pilastro, è fondamentale che i prodotti che presentano lo stesso livello di rischio siano soggetti alle stesse norme per evitare di fuorviare i beneficiari e per fornire loro lo stesso livello di protezione prudenziale;

Tutela delle pensioni professionali dei lavoratori in caso di insolvenza

53. ritiene che, in caso d'insolvenza, debbano essere costantemente tutelati i diritti maturati negli Stati membri ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE;

54. invita la Commissione a delineare una panoramica completa sui regimi e sulle misure di garanzia a livello nazionale e, qualora la valutazione evidenzia importanti carenze, a presentare proposte più efficaci a livello dell'UE al fine di garantire l'applicazione in tutta l'UE di meccanismi completamente affidabili volti a una protezione dei diritti alla pensione professionale che sia semplice, proporzionata ed efficace sotto il profilo dei costi;

55. nota che in alcuni Stati membri i datori di lavoro già sostengono i propri regimi pensionistici attraverso sistemi di protezione, la segregazione delle attività, la gestione indipendente dei regimi e lo status di creditore privilegiato dei regimi pensionistici rispetto agli azionisti in caso di insolvenza dell'azienda;

56. sottolinea che le questioni concernenti la protezione delle pensioni in caso d'insolvenza sono strettamente correlate ad alcuni aspetti cruciali della revisione della direttiva EPAP; evidenzia che la Commissione, nell'elaborare queste due direttive, dovrebbe garantire la loro congruenza e piena compatibilità;

Risparmi pensionistici complementari del terzo pilastro

57. constata che l'importanza, la diffusione e la struttura del terzo pilastro variano da uno Stato

membro all'altro;

58. deplora il fatto che i regimi del terzo pilastro abbiano in genere costi più elevati e siano più rischiosi e meno trasparenti rispetto ai regimi del primo pilastro; chiede per il terzo pilastro stabilità, affidabilità e sostenibilità;

59. ritiene che in taluni casi i risparmi per le pensioni private possano essere necessari per accumulare una pensione adeguata; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri sulla base di un approccio fondato sulle migliori pratiche e valutare e ottimizzare gli incentivi per i risparmi per le pensioni private, in particolare per i cittadini che altrimenti non avrebbero una pensione adeguata;

60. ritiene opportuna una valutazione delle buone pratiche e delle proposte volte a ottimizzare gli incentivi;

61. sottolinea che la maggiore priorità della politica pubblica non dovrebbe essere il finanziamento dei regimi del terzo pilastro, ma assicurare che ogni cittadino goda di una protezione adeguata nell'ambito di un primo pilastro sostenibile e ben funzionante;

62. invita la Commissione a esaminare la vulnerabilità dei regimi del terzo pilastro in caso di crisi e a formulare proposte volte a ridurre il rischio;

63. raccomanda di esaminare disposizioni volte a limitare a livello nazionale i costi legali di stipula o gestione del contratto, del passaggio ad altro fondo o del cambiamento della tipologia contrattuale, e a formulare proposte al riguardo;

64. ritiene che i codici di condotta relativi alla qualità, alla divulgazione di informazioni ai consumatori e alla tutela di questi ultimi nell'ambito del terzo pilastro possano aumentare l'attrattiva dei piani pensionistici del terzo pilastro; esorta la Commissione ad agevolare lo scambio delle migliori prassi attualmente seguite negli Stati membri;

65. sostiene l'elaborazione e l'istituzione a livello dell'UE di codici di condotta volontari – ed eventualmente di regimi di certificazione dei prodotti – relativi alla qualità, all'informazione dei consumatori e alla loro tutela nel quadro del terzo pilastro; raccomanda agli Stati membri di regolamentare tali settori, qualora i codici di condotta volontari non dovessero risultare efficaci;

66. invita la Commissione a esaminare modalità per avvalersi in modo migliore della legislazione UE in materia finanziaria quando si tratta di garantire che i consumatori ricevano una consulenza finanziaria accurata e imparziale sulle pensioni e sui prodotti relativi alle pensioni;

Soppressione degli ostacoli fiscali e contrattuali transfrontalieri per gli investimenti in materia di pensioni

67. invita la Commissione e gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in relazione alle pensioni transfrontaliere, in particolare su come evitare una doppia imposizione e una doppia mancata imposizione;

68. ritiene altresì che le imposte discriminatorie costituiscano un forte ostacolo alla mobilità transfrontaliera e ne chiede la rapida abolizione, facendo al contempo notare la limitata competenza dell'UE per quanto riguarda la politica fiscale degli Stati membri;

69. ritiene che sia opportuno esaminare gli ostacoli di diritto contrattuale;
70. esorta la Commissione ad associare opportunamente le parti sociali tramite le attuali strutture;

Genere

71. rammenta la sfida di genere in relazione alle pensioni; ritiene allarmante l'aumento del numero di anziani che vivono sotto la soglia di povertà, soprattutto donne; sottolinea che i sistemi di pensione pubblici del primo pilastro dovrebbero garantire almeno un livello di vita dignitoso per tutti; sottolinea che l'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro è essenziale per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici, dato che tassi di occupazione più elevati migliorano la crescita economica e permettono di versare maggiori contributi pensionistici; ritiene che la parificazione dell'età pensionabile per gli uomini e le donne debba essere accompagnata da politiche efficaci per garantire la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la conciliazione tra vita professionale e l'assistenza di persone dipendenti; sottolinea la necessità di considerare l'introduzione di crediti di pensione relativi alla prestazione di assistenza, per riconoscere la prestazione di assistenza a persone dipendenti, che abitualmente non è retribuita;

72. giudica favorevolmente l'invito espresso nel Libro bianco a creare dei crediti d'assistenza, quale modo di garantire che i periodi dedicati all'assistenza delle persone dipendenti siano tenuti presenti al momento di calcolare i diritti a pensione individuali di donne o uomini; pone in evidenza che la ripartizione ineguale delle responsabilità familiari tra donne e uomini – che porta spesso le donne ad avere posti di lavoro meno sicuri, meno retribuiti o persino non dichiarati, con incidenze negative sui loro diritti a pensione – e una mancanza di servizi e di infrastrutture di assistenza disponibili e accessibili dal punto di vista economico e le recenti misure di austerità in tale ambito hanno un impatto diretto sulle possibilità, in particolare per le donne, di lavorare e di costituirsi una pensione; invita pertanto la Commissione a commissionare uno studio sulla questione;

73. ribadisce la necessità per gli Stati membri di adottare misure volte a sopprimere il divario di retribuzione e di reddito tra uomini e donne per lo stesso lavoro e le differenze di accesso agli incarichi di responsabilità, nonché le disuguaglianze di genere sul mercato del lavoro che incidono anche sulle pensioni creando differenze considerevoli tra le pensioni percepite dalle donne rispetto a quelle degli uomini, molto più alte; esorta la Commissione a presentare una revisione dell'attuale normativa; osserva che, nonostante le innumerevoli campagne, gli obiettivi e le misure degli ultimi anni, il divario salariale di genere resta elevato in modo persistente;

74. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che sia applicato il principio di parità di trattamento tra uomini e donne;

75. sottolinea che occorre adottare misure urgenti volte a sopprimere il divario di retribuzione tra uomini e donne nel settore privato che, nella maggior parte degli Stati membri, è particolarmente marcato;

76. sottolinea la necessità di ridurre il divario di retribuzione tra uomini e donne che incentiva sempre più, per pari competenze e lavoro di pari valore, un ristagno del reddito delle donne rispetto a quello degli uomini e un tasso elevato di donne povere quando vanno in pensione o diventano vedove;

77. sottolinea che la speranza di vita più elevata delle donne non deve costituire una discriminazione ai fini del calcolo pensionistico;

78. invita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti alla maternità affinché le donne non siano pregiudicate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa;

79. ritiene che, in una prospettiva di uguaglianza di genere, sia necessario individualizzare i diritti pensionistici, ma che occorra nel contempo garantire la sicurezza di molte donne anziane che al momento fanno affidamento sulla pensione di reversibilità e su altri diritti derivati;

80. osserva che gli Stati membri dovrebbero sostenere le attività di ricerca sull'impatto delle varie formule di indicizzazione delle pensioni sul rischio di povertà in vecchiaia, tenendo conto della dimensione di genere; invita gli Stati membri a considerare, in particolare, l'evoluzione dei bisogni delle persone quando invecchiano, ad esempio in termini di assistenza di lunga durata, per garantire che le persone anziane, in prevalenza donne, possano disporre di una pensione adeguata e vivere dignitosamente;

o
o o

81. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 9.

(2) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 115..

(3) ISBN 978-92-79-22850-6

(4) Testi approvati, [P7_TA\(2012\)0047](#).

(5) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(6) GU C 9 E del 15.01.2010, pag. 11.

(7) OCSE (2012), «Mobility and migration in Europe» («Mobilità e migrazione in Europa», pag. 63. In: Indagini economiche dell'OCSE: Unione Europea 2012, pubblicazione OCSE.

(8) <http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=79590>

(9) Miranda, V., *Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World*, documenti di lavoro dell'OCSE, nel campo sociale, del lavoro e della migrazione, n. 116, Pubblicazione OCSE (2011).

(10) Commissione europea, *The 2012 Ageing Report (relazione 2012 sull'invecchiamento):*

) proiezioni economiche e di bilancio per i 27 Stati membri dell'UE (2010-2060), Bruxelles, maggio 2011.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf

(11) «Pension Adequacy in the European Union 2010-2050» (adeguatezza delle pensioni nell'Unione

) europea 2010-2050), relazione preparata congiuntamente dalla Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea e dal Comitato per la protezione sociale, 23 maggio 2012,

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7105&type=2&furtherPubs=yes>